

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 Ambito di applicazione del regolamento
- ART. 2 Nozione di alloggi di e.r.p. lett. a comma 1 art. 2 L.R. 36/2005
- ART. 3 Nozione di nucleo familiare lett. c comma 1 art. 2 L.R. 36/2005
- ART. 4 Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare comma 2 art. 2 L.R. 36/2005
- ART. 5 Nozione di alloggio improprio ed antigienico comma 2 ter e quater art. 2 L.R. 36/2005

TITOLO II – ASSEGNAZIONE ALLOGGI

- ART. 6 Avviso pubblico
- ART. 7 Contenuto dell'avviso pubblico
- ART. 8 Requisiti di accesso
- ART. 9 Domanda di assegnazione
- ART. 10 Subentro nella domanda
- ART. 11 Istruttoria delle domande
- ART. 12 Punteggi
- ART. 13 Priorità
- ART. 14 Graduatoria provvisoria
- ART. 15 Opposizione
- ART. 16 Graduatoria definitiva
- ART. 17 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
- ART. 18 Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia

TITOLO III – NORME FINALI

- ART. 19 Riserve di alloggi
- ART. 20 Bandi speciali
- ART. 21 Partecipazione e concertazione
- ART. 22 Trattamento dei dati personali
- ART. 23 Norme di rinvio
- ART. 24 Responsabile del procedimento
- ART. 25 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi delle L.R. n. 36/2005 e s.m.i., disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Corridonia, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 492 del 07/04/2008.

ART. 2

(Nozione di alloggi di e.r.p. – lett. a comma 1 art. 2 L.R. 36/2005)

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per alloggi ERP gli alloggi di proprietà dello Stato, del Comune e dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica operante nella Provincia, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 o realizzati ai sensi dell'art. 8 della Legge 17/02/1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).
- 2. Sono altresì esclusi gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri del bilancio comunale destinati a situazioni di emergenza sociale, gli alloggi parcheggio realizzati in forza di specifiche leggi di finanziamento, nazionali e/o regionali e gli alloggi realizzati o recuperati per situazioni emergenziali.

ART. 3

(Nozione di nucleo familiare – lett. c comma 1 art. 2 L.R. 36/2005)

- 1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (come da parere rilasciato dalla PF Produzione Legislativa della Regione Marche con nota prot. 1139896 in data 25.09.2019), ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:
 - i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale);
 - a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito a fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
 - b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi.

- 4. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.
- 5. Per nucleo familiare si intende, altresì:
 - l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione (cfr. Legge 20 maggio 2019 n. 76, art. 1 comma 1);
 - i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legali affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76, art. 36).

(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare – comma 2 art. 2 L.R. 36/2005)

- 1. Si considera alloggio ADEGUATO alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:
- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

ART. 5

(Nozione di alloggio improprio ed antigienico – comma 2 ter e quater, art. 2 L.R. 36/05)

- 1. Per alloggio IMPROPRIO si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.
- 2. Per alloggio ANTIGIENICO si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:
 - a) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotti a metri 2,20 per i vani accessori;
 - b) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975.

TITOLO II ASSEGNAZIONE ALLOGGI

ART. 6

(Avviso pubblico)

1. L'assegnazione degli alloggi ERP disponibili nel Comune avviene su domanda degli interessati a seguito di avviso pubblico da emanare con cadenza almeno biennale.

2. E' facoltà del Comune emanare l'avviso pubblico di cui al comma 1 per ambito sovracomunale previo accordo tra gli Enti interessati.

ART. 7

(Contenuto dell'avviso pubblico)

- 1. L'avviso pubblico di cui all'art. 6 deve indicare:
 - 1) l'ambito territoriale di applicazione (comunale o sovracomunale);
 - 2) i requisiti di accesso;
 - 3) le condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare del richiedente che determinano il punteggio ai fini della formazione della graduatoria;
 - 4) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - 5) il termine perentorio entro cui presentare la domanda di partecipazione, non inferiore a quarantacinque giorni per i Comuni o Ambiti Territoriali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non inferiore a trenta negli altri casi;
 - 6) il contenuto della domanda di partecipazione e gli eventuali documenti da allegarvi;
 - 7) la procedura di formazione ed il termine di validità della graduatoria, non superiore a due anni;
 - 8) la facoltà dell'Amministrazione di riaprire i termini dell'avviso per una sola volta qualora il numero delle domande pervenute non sia ritenuto congruo in relazione al numero degli alloggi da assegnare.
- 2. L'avviso pubblico deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale.
- 3. Nel caso di avvisi pubblici per ambiti territoriali sovracomunali, lo stesso è pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di ciascun Comune compreso in tale ambito territoriale.
- 4. Dell'avviso deve essere data adeguata notizia alla cittadinanza mediante affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo, compresa la pubblicazione sul sito web del Comune e su altri portali, al fine di favorire la massima partecipazione degli interessati.

ART. 8

(Requisiti di accesso)

- 1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:
 - essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
 - a-bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;
 - b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Corridonia, salva la possibilità di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione;

- c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono stati definiti dalla Giunta Regionale con Delibera n. 391 del 08/04/2019;
- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale pari, attualmente, ad € 11.744,00. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
- 2. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso del rapporto di locazione.
- 3. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80.

(Domanda di assegnazione)

- 1. La domanda, redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune, deve essere presentata allo stesso nei termini indicati dal bando e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.
- 2. Tale domanda assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalla vigente normativa in materia.
- 3. Nell'istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati:
 - le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico);
 - la composizione del nucleo familiare;
 - il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'ERP da parte di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - il reddito del nucleo familiare richiedente attestato dall'ISEE con riferimento all'anno di imposta richiesto dal bando di concorso;

- la sussistenza delle condizioni per le quali si richiedono specifici punteggi.
- 4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) l'attestato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente relativa all'anno di riferimento in corso di validità) e relativa dichiarazione (DSU), riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
 - b) dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero;
 - c) copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale;
 - d) copia di documento di riconoscimento, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale.
- 5. Alla domanda devono essere allegati anche i seguenti documenti, qualora vengano richiesti i relativi punteggi:
 - a) copia del provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
 - b) certificazione della presenza di uno o più portatori di handicap, indicante il grado di invalidità/disabilità, ovvero copia di richiesta di accertamento presentata agli organi competenti;
 - c) attestazione dell'antigienicità dell'alloggio, rilasciata dall'ASUR competente ovvero copia della richiesta di accertamento presentata all'ASUR medesima.
- 6. Le condizioni oggettive di alloggio improprio e inadeguato e inaccessibile qualora siano richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d'ufficio dal Comune, alla stregua dei parametri indicati agli artt. 4, 5 e 12, comma 1, lett. B), punto 3 bis del presente Regolamento.
- 7. In ogni caso il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è tenuto ad «acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostituiva prodotta dall'interessato».
- 8. Per la corretta compilazione della domanda di partecipazione gli interessati potranno usufruire dell'assistenza dell'ufficio comunale preposto.
- 9. La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:
 - a) consegnata a mano presso i competenti uffici comunali che, a richiesta, ne rilasciano l'attestazione di ricevuta, durante l'orario di apertura al pubblico;
 - b) spedita con raccomandata A/R.: in tale caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione;

c) inviata a mezzo p.e.c.: in tal caso, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 68/2005.

ART. 10

(Subentro nella domanda)

- 1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano nella domanda i componenti conviventi del nucleo familiare, come indicati nella domanda e nel seguente ordine:
 - a) coniuge, convivente more-uxorio o persona unita civilmente (Legge n. 76/2016) o convivente di fatto (Legge n. 76/2016);
 - b) figli;
 - c) ascendenti;
 - d) discendenti;
 - e) collaterali;
 - f) affini.

Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

- 2. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario della domanda può subentrare nella domanda medesima nei seguenti casi:
 - a) previo accordo scritto tra i coniugi medesimi;
 - b) se stabilito dal giudice in sede di separazione.

ART. 11

(Istruttoria delle domande)

- 1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute secondo le seguenti tempistiche, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse:
 - entro giorni 45 fino a n. 30 domande pervenute;
 - entro giorni 60 oltre 30 e fino a n. 100 domande pervenute;
 - entro giorni 90 oltre n. 100 domande pervenute.
- 2. A tal fine l'ufficio comunale competente richiede agli interessati le dichiarazioni e i documenti eventualmente mancanti, assegnando un termine perentorio non inferiore a dieci giorni. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:
 - a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
 - b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.
- 3. Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione, costituita con la presenza di almeno tre componenti e nominata con atto di Giunta Municipale (o determinazione Dirigenziale o del Responsabile del Servizio), nella seguente composizione:

- Segretario comunale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Dirigente o funzionario dell'ERAP territorialmente competente, con funzioni di Componente esperto della materia;
- altro funzionario comunale o dell'ERAP o di altri Enti pubblici, con funzioni di Componente esperto della materia;
- Funzionario Comunale addetto all'istruttoria delle pratiche, con funzioni di Segretario.
- 4. Nel caso in cui la funzione di formazione della graduatoria sia esercitata in forma associata tra più Comuni, è aggiunto alla Commissione un ulteriore componente in rappresentanza del Comune interessato di volta in volta alla formazione della graduatoria.
- 5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai membri esterni spetta un gettone di presenza di € 70,00 per il Presidente e di € 55,00 per i Componenti, per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo di un litro di benzina per la distanza tra il Comune di residenza e la sede della Commissione) e di trasporto (parcheggio, pedaggio autostradale). Gli importi dei gettoni di presenza vengono aggiornati con cadenza biennale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.
- 6. Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre la presenza di almeno due membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 7. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente. La Commissione resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.

ART. 12 (Punteggi)

1. La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive in cui si trovi il nucleo familiare richiedente:

a) condizioni soggettive

reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159/2013 e s.m.i.
 (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione al valore ISEE ed al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, come da seguente prospetto:

REDDITO ISEE	FINO A 4.500	FINO A 9.000	FINO AL LIMITE di REDDITO PER L'ACCESSO ALL'ERP
Numero componenti nucleo familiare			
1	2	1	0
2	3	2	1
3	4	3	2
4 o 5	4,50	3,50	2,50
6 o più	5	4	3

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4 della L. 431/1998.

Le fasce di reddito per l'attribuzione del punteggio vengono anch'esse aumentate annualmente della stessa variazione percentuale applicata al limite di reddito per l'accesso.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del presente punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare; in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, non verrà attribuito alcun punteggio per reddito.

2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti);

Nuclei familiari composti almeno da tre persone:	punti 1
Nuclei familiari composti almeno da quattro-cinque persone:	punti 2
Nuclei familiari composti almeno da 6 persone:	Punti 3

3) presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti);

Presenza di un anziano nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di due anziani nel nucleo familiare	punti 2
Presenza di tre o più anziani nel nucleo familiare	Punti 3

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità, come da seguente tabella. Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili (L. n. 118/71 – L. 508/88 – D.L.G. 509/88 – L. 18/80 – L. 381 e 381/70 – L. 124/98) sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92.

Α	Dal 34% al 66% ovvero minore in situazione di handicap senza diritto all'indennità di frequenza	punti 2
B Dal 67% al 100% ovvero componente in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza (art. 2 L. 118/71)		punti 3
С	100% con accompagno ovvero componente in condizioni di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 ovvero minore di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988)	punti 4
D	Due o più disabili di cui uno con almeno il 67% ovvero in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza (art. 2 L. 118/71).	punti 5

Nel caso in cui uno stesso soggetto adulto sia in possesso di ambedue le tipologie di handicap, i relativi punteggi non sono cumulabili; il tal caso, verrà applicato il punteggio più favorevole all'interessato.

Per invalidi civili, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118/1971, si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti

sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono altresì considerati portatori di handicap, gli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio ai quali vengono attribuiti punteggi in analogia a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate.

5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);

Presenza di un minore nel nucleo familiare	punti 0,5
Presenza di due minori nel nucleo familiare	punti 1
Presenza di tre minori nel nucleo familiare	punti 2
Presenza di quattro o più minori nel nucleo familiare	punti 3

6) nuclei familiari mono-parentali con minori a carico (da 2 a 4 punti);

Nucleo mono-parentale con un figlio a carico	punti 2
Nucleo mono-parentale con due figli a carico	punti 3
Nucleo mono-parentale con tre o più figli a carico	punti 4

7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni (da 2 a 4 punti);

Una sola persona	punti 2
Due persone	punti 3
Tre o più persone	Punti 4

8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti) - i seguenti punteggi non sono cumulabili con quelli di cui al numero 3).

Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età	punti 2,5
superiore a 65 anni, anche soli	
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età	punti 3
superiore a 70 anni, anche soli	
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età	punti 4
superiore a 75 anni, anche soli	

9) presenza in graduatoria (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni);

PRESENZA IN GRADUATORIA	ANZIANITA' IN GRADUATORIA	PUNTI
In relazione alla presenza continuativa del	0,5 punti per anno per un massimo di 10	Fino a max 5 punti
richiedente nelle graduatorie di	anni	

assegnazione di alloggi ERP formulate dal	
Comune	

Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP anche in altri Comuni della Regione. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compaia nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo).

RESIDENZA NEL COMUNE	ANZIANITA' DI RESIDENZA	PUNTI
In relazione al tempo di iscrizione	0,25 punti per anno superiore al decimo e	Fino a max 2,5
all'Anagrafe Comunale	fino al ventesimo	punti

Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Corridonia. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerato per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non facci più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8).

b) condizioni oggettive

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);

Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno dalla data di	punti 2
pubblicazione del bando	
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anno dalla data di	punti 3
pubblicazione del bando	
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 3 anno dalla data di	punti 4
pubblicazione del bando	

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anni alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno dalla data di	punti 1
pubblicazione del bando	
Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anno dalla data di	punti 2
pubblicazione del bando	

 abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anni alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2

3bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote (da 1 a 2 punti). Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche.

Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 1 anno	punti 1
antecedente la pubblicazione del bando	
Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 2 anni	punti 2
antecedenti la pubblicazione del bando	

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (da 1 a 3 punti);

da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
da almeno 2 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 2
da almeno 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 3

- 5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti)
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2 (da 2 a 4 punti).

Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione alla data di esecuzione del provvedimento come da seguente prospetto:

esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione del bando	punti 4
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione del bando	punti 3
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando	punti 2

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

(Priorità)

- 1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni, nell'ordine in cui sono elencate:
 - a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, 1° comma, lett. b), punto 5 del presente Regolamento;
 - b) alloggio improprio;
 - c) alloggio procurato a titolo precario;
 - d) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, con riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità e/o disabilità;
 - f) presenza di minori nel nucleo familiare, con riferimento al numero degli stessi.
- 2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso di reddito ISEE più basso.
- 3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

ART. 14

(Graduatoria Provvisoria)

- 1. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web del Comune, per almeno 10 giorni consecutivi nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
- 2. Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata, con l'indicazione analitica del punteggio dallo stesso conseguito, dell'eventuale documentazione mancante e dei modi e del termine per l'opposizione.
- 3. Analogamente si procede per i concorrenti esclusi, con indicazione analitica dei motivi di esclusione.

ART. 15

(Opposizione)

- 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, l'interessato può proporre opposizione alla Commissione, che decide nei successivi venti giorni.
- 2. In sede di opposizione, l'interessato può far valere esclusivamente le seguenti nuove condizioni, maturate successivamente al momento di presentazione della domanda:
 - a) ampliamento naturale del nucleo familiare;
 - b) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, 1° comma, lett. b), punto 5) del presente Regolamento;
 - c) ogni altra condizione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini del punteggio, che richieda un accertamento da parte di organi della Pubblica Amministrazione, per la quale il concorrente è in grado di produrre la relativa documentazione e per la quale sia stata richiesta l'assegnazione del punteggio al momento della presentazione della domanda.

Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della domanda.

ART. 16

(Graduatoria definitiva)

- 1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni ed acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni per l'assegnazione di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva, che deve essere pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune, per almeno 10 giorni consecutivi, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente.
- 2. Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante, con lettera raccomandata, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, del periodo di validità della graduatoria e dei modi e del termine per l'eventuale impugnazione della stessa davanti all'Autorità giudiziaria.
- 3. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.
- 4. Essa conserva validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune, decorso il quale la stessa decade automaticamente.

ART. 17

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

- 1. Prima dell'assegnazione, il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione medesima.
- 2. A tal fine il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dispone l'attuazione di idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese dall'aspirante assegnatario in sede di presentazione della domanda; detti controlli sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 del suddetto decreto, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
- 3. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti per l'accesso all'ERP, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui all'art. 12, lett. b), numeri 1), 2) e 3).
- 4. La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione di cui al presente Regolamento che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso, la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. La graduatoria così riformulata viene pubblicata secondo le modalità di cui all'art. 16, comma 1, della presente Regolamento.
- 5. Del provvedimento adottato la Commissione da comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'esclusione o della ricollocazione, con la relativa motivazione, compresi i motivi di respingimento delle controdeduzioni dell'interessato, nonché con l'indicazione dei modi e del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento davanti all'Autorità giudiziaria.

(Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)

- 1. In base alla disponibilità degli alloggi, gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
- 2. L'assegnazione viene effettuata dal Dirigente o Responsabile di Settore, in base all'ordine stabilito dalla graduatoria ed alle preferenze espresse dagli assegnatari, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali. Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.
- 3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, a pena di decadenza dall'assegnazione, salvo giustificato motivo. A tal fine il Comune invia al Presidio dell'ERAP Marche territorialmente competente per la gestione degli alloggi ERP il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
- 4. Al fine di evitare fenomeni di sotto-utilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare i seguenti rapporti, con una tolleranza del 5%:
 - a) famiglie mono-personali: mq. 44
 - b) famiglie composte da due persone: mq. 59
 - c) famiglie composte da tre persone: mq. 68
 - d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77
 - e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94
 - f) famiglie composte da sei o più persone: mq. 105.
- 5. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto metri quadrati-nucleo è pari o superiore a mq. 14, l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso, il Comune ed il Presidio dell'ERAP Marche territorialmente competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative, entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.
- 6. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap, con difficoltà di deambulazione, tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
- 7. Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, previa accettazione scritta.

- 8. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione. La rinuncia è da intendersi giustificata ed il concorrente ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria nei seguenti casi:
 - a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) motivi di salute, connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto, certificati dagli organi competenti;
 - c) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;
 - d) quando, essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiari di voler attendere, sotto la propria responsabilità, la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta. I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'Ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.
- 9. In tutte le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente articolo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e contro-deduzioni entro un termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo. Si procede quindi ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente art. 17.
- 10. I soggetti disabili con difficoltà di deambulazione hanno priorità nella scelta degli alloggi ubicati al piano terra o in fabbricati muniti di ascensore.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 19

(Riserve di alloggi)

- 1. Il Comune può riservare una quota annuale non superiore al 25% degli alloggi disponibili alle seguenti categorie, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri Enti ed istituzioni, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lett. g) della L.R. 36/2005 e s.m.i.:
 - cittadini soggetti a rilascio dell'alloggio per i motivi di cui all'art. 12, lett. b) punto 5), del presente Regolamento ovvero sistemati in alloggio requisito o comunque procurato a titolo precario da soggetti pubblici;
 - forze dell'ordine operanti nel Comune,
 - altre categorie, quali giovani coppie, anziani, disabili, donne vittime di stalking ecc.
- 2. Per le procedure di assegnazione si osservano le norme del presente Regolamento, con la riduzione alla metà dei termini previsti.

- 3. La riserva di cui al presente articolo viene disposta con provvedimento della Giunta Municipale, con cui vengono individuate le percentuali da destinare a ciascuna categoria e gli alloggi da assegnare.
- 4. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art. 20 quater della L.R. 36/2005 e s.m.i..
- 5. Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq 30 possono essere utilizzati dai Comuni, in deroga alle procedure previste dal presente Regolamento e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 4 bis, della L.R. 36/2005 e s.m.i..

(Bandi speciali)

1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di ERP, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie.

ART. 21

(Partecipazione e concertazione)

- 1. Il Comune di Corridonia assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le Organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari maggiormente rappresentative a livello locale, in ordine all'adozione e alla modifica del Regolamento comunale in materia di ERP, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - definizione dei criteri per l'istituzione della Commissione per la formazione delle graduatorie;
 - individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'allegato A alla L.R. 36/05 e s.m.i.;
 - individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25% degli alloggi disponibili.

ART. 22

(Trattamento dei dati personali)

- 1. I dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento n. 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR General Data Protection Regulation). Essi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti ai bandi di ERP sovvenzionata e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici/Autorità/Uffici Finanziari coinvolti, ancorché in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
- 2. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà essere portato a conoscenza della natura del conferimento e di ogni altra informazione prescritta dalle suddette normative.

ART. 23

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme, nazionali e regionali, in materia di ERP.

ART. 24

(Responsabile del procedimento)

1. Il funzionario responsabile del procedimento di assegnazione degli alloggi ERP è individuato con atto di Giunta o con determinazione del Responsabile del Servizio.

(Entrata in vigore)

- 1. Il presente Regolamento entro in vigore dalla sua approvazione.
- 2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati prima della sua approvazione, ancorché non conclusi.